

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 205

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatrice CARDINALI)

approvata nella seduta del 24 maggio 2017

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'ISTITUZIONE, L'ESERCIZIO E L'USO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS) NEL SETTORE DELLE VERIFICHE DI FRONTIERA, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 515/2014 E ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2006 (COM (2016) 882 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento,

premessi che:

la proposta abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del sistema d'informazione Schengen SIS II (regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006) e introduce l'obbligo, ad oggi mera facoltà, per gli Stati membri, di inserire nel SIS i provvedimenti di divieto di ingresso, emanati nei confronti di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. La proposta prevede, inoltre, ad armonizzare le procedure di consultazione, in modo da evitare che chi abbia subito un divieto d'ingresso possa detenere un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, e a disporre altre modifiche volte a migliorare l'uso del SIS,

ricordato che:

il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di ventinove Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati,

considerato, in particolare, che:

il regolamento proposto specifica la tempistica e le condizioni per l'inserimento delle segnalazioni di divieto di ingresso dopo che il cittadino di un Paese terzo ha lasciato il territorio di uno Stato membro, adempiendo a un obbligo di rimpatrio;

prevede un uso più efficace delle impronte digitali e delle immagini facciali nonché l'introduzione delle impronte palmari come nuovo strumento di identificazione biometrica. In particolare, l'uso delle immagini facciali ai fini dell'identificazione garantirà una maggiore coerenza tra il SIS e il sistema ingressi/uscite (EES), i varchi elettronici e i chioschi *self-service* disponibili presso i varchi di frontiera;

quanto all'accesso alla banca dati, la proposta mantiene i vigenti diritti di accesso delle autorità nazionali e li estende a Europol e all'Agenzia della guardia costiera e di frontiera europea, nonché alla futura unità centrale *EU travel information and authorisation system* (ETIAS), ossia

il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi che consentirà di raccogliere informazioni sui cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di visto, prima del loro arrivo alle frontiere esterne. Anche le autorità nazionali competenti in materia di visti avranno accesso alle segnalazioni sui documenti, se necessario per lo svolgimento delle loro funzioni;

il provvedimento, pur consentendo di inserire informazioni più dettagliate nelle segnalazioni e ampliando la lista dei dati personali da raccogliere per far fronte ai casi di usurpazione di identità, reca disposizioni specifiche per la conservazione e la cancellazione delle segnalazioni,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

considerato, altresì, che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) e *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'istituzione di un sistema integrato di controllo e gestione delle frontiere esterne, e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera *c*) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri relative alle frontiere esterne (Sistema d'informazione Schengen SIS), per un più efficace controllo delle presenze di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie a raggiungere il predetto scopo. In particolare, il rafforzamento del controllo sulla presenza degli stranieri nel territorio europeo è adeguatamente bilanciato dai limiti imposti nell'utilizzo e nella conservazione dei dati personali e da una più estesa ed esplicita tutela dei diritti dei soggetti interessati relativamente alla tutela dei propri dati, all'accesso alle informazioni che li riguardano e alla possibilità di disporre degli adeguati mezzi di impugnazione,

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ROMANO)

24 maggio 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del sistema d'informazione Schengen SIS II (regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006) e introduce l'obbligo, ad oggi mera facoltà, per gli Stati membri, di inserire nel SIS i provvedimenti di divieto di ingresso, emanati nei confronti di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. La proposta provvede, inoltre, ad armonizzare le procedure di consultazione, in modo da evitare che chi abbia subito un divieto d'ingresso possa detenere un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, e a disporre altre modifiche volte a migliorare l'uso del SIS;

ricordato che il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di ventinove Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornarne nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati;

considerato che la proposta in titolo è accompagnata dalla proposta COM(2016) 881, che prevede l'obbligo di inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio, e dalla proposta COM(2016) 883, che migliora l'uso del SIS ai fini di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

rilevato, al riguardo, che a causa del diverso grado di partecipazione di alcuni Stati membri alle politiche dell'Unione europea relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cosiddetta «geometria variabile»), è necessario adottare strumenti giuridici distinti;

considerato, in particolare, che la proposta:

introduce il ricorso ad elementi dattiloscopici (con la novità delle impronte palmari) e di immagine facciale al fine di facilitare e precisare l'identificazione delle persone e l'interrogazione della banca dati del SIS (articolo 3, lettera (f), e articolo 28);

introduce, all'articolo 24, paragrafo 3, l'obbligo – e non più la mera facoltà – a carico degli Stati membri, di inserire una segnalazione nel SIS in tutti i casi in cui è stato emanato, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008), un divieto d'ingresso nei confronti di un cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare. La stessa norma precisa che tale segnalazione debba sostituire la segnalazione di rimpatrio, nel momento in cui l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in adempimento dell'obbligo di rimpatrio. Strettamente connessa a questa norma è la proposta di regolamento COM(2016) 881 sull'uso del SIS per il rimpatrio di stranieri irregolari, che prevede un meccanismo volto a verificare se il cittadino di Paese terzo, oggetto di una decisione di rimpatrio, abbia effettivamente lasciato il territorio dell'UE e che prevede un meccanismo di allerta in caso di inadempienza;

prevede, all'articolo 26, una procedura di consultazione che gli Stati membri devono seguire in caso di contrasto tra segnalazioni di respingimento e rifiuto di soggiorno e segnalazioni opposte, come quella sul rilascio di un permesso di soggiorno. In particolare, lo Stato che vaglia la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno consulta lo Stato che ha inserito la segnalazione di respingimento, il quale ultimo deve rispondere entro sette giorni. Se, poi, il primo Stato decide di rilasciare comunque il permesso di soggiorno, la segnalazione di respingimento deve essere cancellata. Nel caso inverso, in cui uno Stato vagli la possibilità di emanare una decisione di respingimento nei confronti di uno straniero titolare di permesso di soggiorno, qualora lo Stato che ha emesso il permesso decide di mantenerlo, la segnalazione di respingimento non viene inserita nel sistema SIS;

agli articoli da 29 a 31, si prevede un ampliamento dei soggetti nazionali che possono accedere ai dati del SIS e la medesima estensione è prevista anche per Europol e per la Guardia di frontiera e costiera europea, sempre nei limiti di quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi compiti;

gli articoli da 46 a 52, relativi alla protezione dei dati personali, prevedono un rafforzamento dei diritti dei cittadini di Paesi terzi alla tutela dei propri dati, ad accedere alle informazioni che lo riguardano e a disporre degli adeguati mezzi di impugnazione delle segnalazioni,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) e *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'istituzione di un sistema integrato di controllo e gestione delle frontiere esterne, e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*),

del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri relative alle frontiere esterne (Sistema d'informazione Schengen - SIS), per un più efficace controllo delle presenze di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, il rafforzamento del controllo sulla presenza degli stranieri nel territorio europeo è adeguatamente bilanciato dai limiti imposti nell'utilizzo e nella conservazione dei dati personali e da una più estesa ed esplicitata tutela dei diritti dei soggetti interessati relativamente alla tutela dei propri dati, all'accesso alle informazioni che li riguardano e alla possibilità di disporre degli adeguati mezzi di impugnazione.

